

Tassazione anticipata del trust a rischio conguaglio

Nello schema di decreto approvato dal Governo le distribuzioni andranno denunciate dal beneficiario

/ Dario AUGELLO e Paolo GIOVANNINI

Con riferimento all'imposta sulle **successioni e donazioni**, lo schema di decreto di riforma delle imposte indirette diverse dall'IVA, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile in attuazione della delega fiscale ([art. 10](#) della L. 111/2023), introduce nel corpo del DLgs. [346/90](#) l'art. 4-*bis*, dedicato al [trust](#) e ai vincoli di destinazione liberali.

Recependo l'orientamento più recente della Cassazione, cui ha aderito anche l'Agenzia delle Entrate (circ. n. [34/2022](#)), ossia quello della **tassazione in uscita**, l'art. 4-*bis* comma 1 stabilisce che il trust e gli altri vincoli di destinazione liberali "rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari" e che l'imposta "si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari".

Fiscalmente, dunque, il trust si conferma essere un trasferimento a **formazione progressiva**:

- l'atto **istitutivo** e l'atto di **dotazione**, se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non scontano l'imposta di donazione, ma sono soggetti a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'[art. 11](#) della Tariffa Parte prima del DPR 131/86, in quanto l'istituzione del trust e la segregazione dei beni sono preordinati al successivo arricchimento dei beneficiari,

- l'atto di **trasferimento** ai beneficiari è invece soggetto all'imposta di donazione: l'art. 4-*bis* prevede che la distribuzione sia denunciata dal beneficiario *ex* [art. 19](#) del DPR 131/86, quale evento successivo che dà luogo a ulteriore liquidazione di imposta (di donazione).

L'art. 4-*bis* precisa che la registrazione dell'atto di trasferimento al beneficiario è a carico dello stesso beneficiario, il quale è anche **oggetto passivo** del tributo ([art. 5](#) del DLgs. 346/90).

La bozza di testo approvata dal Governo non sembra invece considerare l'ipotesi avanzata dalla prassi fiscale, secondo cui anche l'atto di dotazione del trust potrebbe essere assoggettato all'imposta di donazione, qualora "i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di **diritti pieni ed esigibili**, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust" (circ. n. 34/2022, § 4.4.3).

La posizione espressa dall'Agenzia nel 2022 potrebbe quindi dover essere riconsiderata, se si tiene a mente che l'obbligo di denuncia *ex* art. 19 del DPR 131/86, alla luce dell'art. 4-*bis*, scatta con il formale trasferimento del bene al beneficiario, a prescindere dal fatto che l'atto istitutivo attribuisca diritti ai beneficiari non rimesi alla discrezionalità del trustee.

L'art. 4-*bis* comma 2 prevede che, ai fini della determi-

nazione delle **franchigie** e delle **aliquote**, si tenga conto del rapporto tra disponente e beneficiario.

La previsione è coerente con l'impostazione della tassazione in uscita: se lo spossessamento del disponente è preordinato all'arricchimento dei beneficiari, è corretto che si tenga conto, ai fini delle franchigie e delle aliquote, del rapporto tra disponente e beneficiario, senza considerare la posizione del trustee.

Lo schema di decreto stabilisce inoltre che il disponente possa optare per l'applicazione **anticipata** dell'imposta di donazione all'atto della segregazione, sulla base del rapporto con il beneficiario e della disciplina fiscale vigente.

In questo caso non è dovuta l'imposta in uscita.

La *ratio* di questa previsione è duplice: da un lato consentire al disponente di poter dispensare il beneficiario dal pagamento dell'imposta di donazione al momento del suo arricchimento, dall'altro limitare il rischio, per il beneficiario, che le norme fiscali diventino più gravose al momento della devoluzione dei beni. L'anticipazione ha però un **rischio**: se nessun beneficiario ha un diritto pieno, nel senso indicato dalla prassi (circ. n. 34/2022, § 4.4.3), l'Agenzia potrebbe liquidare l'imposta nella misura applicabile al beneficiario con grado di parentela più lontano dal disponente e fino all'8% in assenza di parenti o affini agevolati.

Nessun rimborso in caso di tassazione anticipata

L'art. 4-*bis* precisa, inoltre, che in caso di tassazione anticipata non spetta alcun **rimborso**, qualora il trasferimento al beneficiario non si realizzi.

Non è specificato però cosa avvenga nel caso opposto, vale a dire quando il bene, per qualsiasi ragione, non sia attribuito al primo beneficiario con diritto pieno sul bene, ma ai beneficiari successivi: è possibile che l'Agenzia si orienti nel senso di ritenere dovuto un **conguaglio** in uscita sulla base della relazione tra il disponente e l'effettivo beneficiario finale.

Il testo approvato dal Governo non modifica il regime delle **attribuzioni informali**, ossia le distribuzioni ai beneficiari non documentate da atto scritto (bonifici), che possono essere registrate volontariamente e, si ritiene, anche in via anticipata, come già previsto dalla circ. n. 34/2022 (§ 4.6.).

Infine l'art. 4-*bis* sembra confermare, come chiarito anche dalla prassi fiscale (circ. n. 34/2022, § 4.6.), che non sono tassabili con imposta di donazione le **distribuzioni di reddito** ai beneficiari, in quanto la norma, che detta il presupposto d'imposta, fa riferimento solo al valore dei beni e diritti segregati in trust e successivamente devoluti ai beneficiari.